

Prot. n. 63/2018

al Direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani
Paolo Lupino

p.c. al Presidente dell'Ente Parco dei Castelli Romani
Gianluigi Peduto

p.c. Dirigente dell'Area Vigilanza Urbanistica-Edilizia
della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità
Pierluigi Gazzani

Oggetto – Progetto per programma integrato di intervento in variante al PRG del Comune di Monte Compatri – località Molarà via Tuscolana snc su immobile distinto in catasto al Foglio 30 particelle 618-622 e 625: nulla osta dell'Ente Parco dei Castelli Romani prot. 3988 del 18 luglio 2018

In data 7 dicembre 2018 questa associazione è stata portata a conoscenza del nulla osta di cui all'oggetto.

Il 1° comma dell'art. 9 della legge n. 241/1990 dispone che «**qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento**»: questa associazione è portatrice di interessi diffusi e ritiene che dal nulla osta rilasciato dalla S.V. può derivare un grave danno per il Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani.

Si avvale pertanto del diritto consentito dalla lettera b) del 1° comma del successivo art. 10 della legge n. 241/1990 «**di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione [cioè la S.V.] ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.**»

In riferimento al nulla osta di cui all'oggetto corre l'obbligo di fare con il presente documento le seguenti osservazioni, che si sottopongono alla S.V. per le conseguenti valutazioni circa l'opportunità di procedere all'annullamento dell'atto nell'esercizio del potere di autotutela, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

1 – Il 1° comma dell'art. 3 della legge n. 241/1990 prescrive che «ogni provvedimento amministrativo, ..., deve essere motivato» con la precisazione che «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.»

Il nulla osta rilasciato dalla S.V. non indica né i presupposti di fatto in modo esaustivo, specialmente per quanto riguarda il diniego dello stesso provvedimento espresso con nota

prot. n. 6081 del 10 dicembre 2013, né espone in modo coerente e consequenziale le ragioni giuridiche che hanno portato oggi a ritenere *“compatibili con il contesto ambientale”* le opere previste nello stesso tipo di intervento negato in precedenza.

2 – Fra i presupposti di fatto riguardanti i terreni interessati dal programma Integrato di intervento c'è la destinazione tuttora vigente del P.R.G. del Comune di Monte Compatri a zona C2 di espansione “area edificabile” e in parte a zona a “verde pubblico”, con edificabilità residenziale per 4.240 mc. circa soggetta a previa approvazione di Piano Particolareggiato (cosiddetto “Molara”), poi di fatto avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2009.

All'interno del perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani ricadono le particelle catastali 618-622 e 625 del Foglio 30 e comprendono una porzione di mq 2.700 destinata a Verde pubblico ed un'altra area edificabile di mq. 3.811,00.

Come si dirà nello specifico più avanti, la suddetta destinazione del P.R.G. del Comune di Monte Compatri è quella che va oggi presa esclusivamente in considerazione perché è quella che risultava vigente al momento della istituzione del Parco Suburbano dei Castelli Romani.

Ai sensi della legge regionale n. 22/1997 è stato poi presentato, a parco istituito ormai da quasi 30 anni, un programma integrato di intervento in variante sia del P.R.G. che del Piano Particolareggiato “Molara”, per la variazione da verde pubblico a residenziale della porzione di 2.700 mq. e per la realizzazione di un complesso residenziale commerciale composto da due fabbricati della consistenza complessiva di mc. 5.157,91.

3 – Sempre fra i presupposti di fatto ci sono i vincoli e le rispettive discipline di tutela a cui sono sottoposte le particelle catastali 618-622 e 625 del Foglio 30.

Le aree interessate dal programma integrato di cui all'oggetto sono state sottoposte al vincolo paesaggistico relativo al “Comprensorio dei Colli Tuscolani”, imposto con D.M. del 2 aprile 1954 ed al vincolo paesaggistico imposto automaticamente su entrambe le sponde del corso d'acqua “Valle Molara” e su due “zone di interesse archeologico”, previste dalla cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell'8 agosto 1985, ora abrogata ma recepita integralmente al comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, che alla lettera f) del medesimo 1° comma ricomprende anche *«i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi»*: la tutela dei suddetti vincoli è stata assicurata prima dal Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 9 “Castelli Romani” e poi anche dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).

La tutela invece del vincolo paesaggistico relativo al Parco dei Castelli Romani è assicurata dalle cosiddette “misure di salvaguardia”, che vigono fino alla approvazione definitiva del

Piano di Assetto con le rispettive Norme Tecniche di Attuazione che sostituiranno solo allora le “misure di salvaguardia”.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 **«nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.»**

Le “misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi” sono quelle dettate al punto 1 dell’art. 8 della legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 con cui è stato istituito il Parco Regionale Suburbano dei Castelli Romani ai sensi della allora vigente legge regionale n. 46/1977: per il caso specifico fanno riferimento al Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani in quanto dispongono che **«nelle zone residenziali non classificabili come “zone A o B” del decreto del Ministro per i lavori pubblici ... del 2 aprile 1968, ..., l'edificazione prevista nelle norme di piano deve procedere esclusivamente a seguito di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, anche se ciò non sia previsto nelle norme del piano regolatore generale.»**

Le “misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti legislativi generali” sono quelle dettate dall’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 che per il caso specifico dettano le seguenti disposizioni: **«nelle zone territoriali omogenee C), ... di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti che lo rilasciano entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune interessato promuove, nei quindici giorni successivi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.»**

Va precisato al riguardo che tutte le planimetrie delle perimetrazioni provvisorie di parchi e riserve naturali istituite contestualmente alla legge regionale n. 29/1997, o dopo la sua entrata in vigore, individuano sia le zone “A” (**«di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione»**) che le “zone “B” (**«di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinta da maggior grado di antropizzazione»**) e consentono ai direttori degli Enti Parco di applicare correttamente le “misure di salvaguardia”: ma ai sensi della antecedente legge regionale n. 46/1977 sono state istituite 29 aree naturali protette, fra cui il Parco Regionale Suburbano dei Castelli Romani, secondo perimetrazioni provvisorie che non distinguono il territorio vincolato in

zone “A” e zone “B” rendendo problematica oggi una corretta applicazione delle misure di salvaguardia dettate dalla legge regionale n. 29/997.

Come si dirà più avanti, la S.V. ha ritenuto di classificare le aree interessate dal programma integrato di intervento facendo un illecito riferimento al Piano di Assetto del Parco, peraltro non ancora approvato.

Ai sensi del già citato 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli Romani sono anche le norme dettate sia dal P.T.P. n. 9 “Castelli Romani” che dal P.T.P.R. del Lazio.

Il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 9 “Castelli Romani” classifica l’area interessata a zona MC 7/2 (“*Zone compromesse: aree di insediamento diffuso a bassa densità, non ordinato*”) disciplinata dall’art. 23 delle Norme Tecniche, che rimanda «*alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti*» e quindi non a progetti di interventi in variante del PRG, ma che per i contigui terreni a destinazione agricola dispongono che «*l’edificazione è consentita, sempreché sia ammessa dagli strumenti urbanistici, con il limite di mc 0,015 mq su lotti minimi di 20.000 mq e per una cubatura massima di 900 mc*».

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) destina dal canto suo l’area a “Paesaggio Agrario di Continuità” disciplinato dall’art. 26 delle Norme, che alla Tabella B consente «*la nuova edificazione in ambiti previsti dagli strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate*».

Come si vede, si fa riferimento sempre al P.R.G. vigente e non ad un progetto di programma integrato di intervento che prevede di edificare anche i 2.700 mq. destinati a verde pubblico, che garantirebbero se non altro una certa continuità del paesaggio agrario.

4 - Il 23 marzo 2012, a poche settimane dalle elezioni, il Consiglio Comunale di Monte Compatri ha approvato il programma integrato di intervento in località “La Molara”, di cui con nota prot. n. 1769 del 28 gennaio 2014 ha chiesto alla Regione Lazio la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegando il Rapporto Preliminare e lo Schema di Piano.

Nell’ambito della relativa procedura di verifica con nota prot. n. 0011707 del 6 giugno 2014 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ha ritenuto «*il programma in argomento non coerente con le disposizioni in materia di tutela archeologica e paesaggistica vigenti sulle aree in questione*».

Ciò nonostante, con determinazione A05883 del 17 luglio 2013 l’allora Direttore dell’Area VIA e VAS della Regione Lazio, Raniero Vincenzo De Filippis, ha espresso un provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che siano rispettate una serie di condizioni tra cui l’acquisizione tanto del parere delle Soprintendenze competenti e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio quanto del nulla osta dell’Ente Parco dei Castelli Romani.

5 – Ad appena 2 settimane di distanza dalla approvazione del programma integrato di intervento ad opera del Consiglio Comunale, senza aspettare la verifica di assoggettabilità a VAS, il 5 aprile 2012 la S.r.l. “Totola Immobiliare” ha presentato una richiesta (prot. n. 1401) di rilascio di nulla osta all’Ente Parco dei Castelli Romani, che con nota prot. 6081 del 10 dicembre 2013 ha adottato il diniego.

Nelle premesse del nulla osta di cui all’oggetto viene sinteticamente «*CONSIDERATO il Diniego espresso in data 10 dicembre 2013, prot. 6081*» senza farne conoscere non solo le motivazioni e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione di rigetto dell’istanza, ma anche e soprattutto il seguito che ha poi avuto.

Il 4 marzo 2014 la S.r.l. “Totola Immobiliare” ha depositato al TAR il ricorso n. 2809 per l’annullamento previa sospensiva del diniego di nulla osta, che a giudizio della ricorrente si sarebbe formato per “silenzio-assenso”, in quanto maturato dopo 60 giorni dalla data della richiesta all’Ente: il 6 agosto 2014 è stata pubblicata la sentenza n. 2844 con cui la Sezione II Quater del TAR del Lazio ha respinto il ricorso della S.r.l. “Totola Immobiliare”.

Il rigetto del ricorso è stato motivato dal fatto che la possibilità della formazione *per silentium* di titoli abilitativi in materia paesaggistica e ambientale è oggi esclusa in via generale dalla disposizione dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), come modificato prima dalla legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 e quindi dal decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005 (“Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”), convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005.

Conseguentemente, il meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dall’art. 13 della legge n. 394 del 1991 (così come gli analoghi istituti contemplati dalla legislazione regionale) deve intendersi implicitamente abrogato dalla sopravvenuta disposizione del 2005.

La S.r.l. “Totola Immobiliare” ha impugnato la sentenza del TAR al Consiglio di Stato: all’esito dell’udienza pubblica del 17 novembre 2015 la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione del rapporto fra le previsioni contenute nell’art. 13, comma 1, della legge n. 394/1991 e nell’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 (come modificato dalla legge del 2005), registrando sul punto un contrasto di giurisprudenza.

Con Ordinanza n. 538 del 9 febbraio 2016 la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha così rimesso la causa alla Adunanza Plenaria che con sentenza n. 9 del 24 maggio 2016 ha respinto solo in parte l’appello, stante la non invocabilità in ogni caso del meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dalla norma, non pronunciandosi però e restituendo la causa alla Sezione Quarta, che dovrebbe a sua volta aver respinto il ricorso in appello.

Per il Consiglio di Stato in adunanza plenaria «*nelle ipotesi come quella di che trattasi, in cui si ritiene di interpellare l'Ente Parco nella fase di formazione dello strumento attuativo, ciò avviene non già in applicazione del più volte citato art. 13, l. nr. 394/1991, ma per più generali ragioni collaborative e di economia procedurale, non essendo né ragionevole né opportuno proseguire le attività intese all'esecuzione dell'intervento programmato e spingerle fino a un grado estremo di dettaglio prima di aver acquisito un primo parere dell'autorità preposta a valutarne l'impatto sul territorio.*

Applicando alla fattispecie in esame le coordinate di cui sopra, risulta evidente che il parere richiesto dai danti causa dell'odierna appellante e denegato dall'Ente Parco, malgrado il formale richiamo all'art. 13 della legge nr. 394 del 1991, deve ritenersi estraneo all'ambito di applicazione di tale norma, siccome intervenuto non già nella fase prodromica al rilascio del titolo ad aedificandum, sibbene durante l'iter di formazione del retrostante P.P.I. (e, quindi, soggetto ai rilievi che si sono svolti in ordine alla natura meramente "collaborativa" dell'apporto dell'Ente Parco ed alle ricadute che ciò determina).»

6 – Il 27 giugno 2018 la S.r.l. "Totola Immobiliare" ha presentato nuovamente domanda di rilascio di nulla osta, registrata al protocollo dell'Ente n. 3634: in considerazione della sentenza n. 9/2016 emanata dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria si dovrebbe dedurre che in allegato alla domanda sia stato presentato stavolta il progetto esecutivo.

Con nota prot. 3988 del 18 luglio 2018 la S.V. ha rilasciato un nulla osta che - oltre a stridere fortemente con il diniego espresso il 10 dicembre 2013 - presenta la seguente serie di espressioni non corrette e di vizi di legittimità.

6 A – Nelle premesse del provvedimento si fa riferimento alle «norme transitorie di salvaguardia del Piano di Assetto adottato dall'Ente Parco con atto n. 23 in data 21.05.2009»: si fa presente che ogni Piano di Assetto approvato dal Consiglio Regionale è corredato da "Norme Tecniche di Attuazione" che sono quindi definitive e non possono essere certamente né "transitorie" né "di salvaguardia".

Si mette altresì in evidenza che non possono comunque essere equiparate a "norme transitorie di salvaguardia" quelle del Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani perché adottato, dal momento che sul piano giuridico, fino a che non viene definitivamente approvato il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani, vigono le "misure di salvaguardia" elencate al precedente punto 3.

6 B – Nelle premesse del provvedimento si fa riferimento alla necessità di «procedere con l'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'art. 8 LR 29/97, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 44 della stessa legge come

modificata dall'art. 9 comma 1 lett. Q della L.R. 12/2016»: il riferimento normativo è corretto rispetto alla data di rilascio del nulla osta, mentre non lo è più al momento attuale, perché la validità è stata prorogata ora al 31 dicembre 2019 dall'articolo 5, comma 1, lettera m), numero 4), della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018.

6 C – Nelle premesse del provvedimento si prende atto che il Piano di Assetto, dopo essere stato adottato, *«attualmente è in fase di VAS»* e che *«con Deliberazione del Commissario Straordinario del Parco n. 26 del 30 novembre 2016 è stato adottato il Rapporto Ambientale previsto dalla procedura di VAS relativo all'approvazione del Piano del Parco, pubblicato BUR Lazio n. 25 del 28.03.2017»*.

Si mette in grande evidenza che ai sensi del 3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 *«il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano ... e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione»*, per cui non può essere “adottato” dopo che il Piano di Assetto sia stato già redatto ed adottato dal Consiglio Direttivo.

A tal ultimo riguardo si mette in grande risalto che il 5° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che *«i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge»*: ne deriva che sarebbero annullabili tanto la deliberazione n. 23 del 21 maggio 2009 con cui il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco dei Castelli Romani ha adottato il Piano di Assetto senza nemmeno avere iniziato la procedura di VAS quanto la Deliberazione n. 26 del 30 novembre 2016 con cui il Commissario Straordinario ha adottato *a posteriori* il Rapporto Ambientale che avrebbe dovuto invece presiedere a monte all'intero processo di elaborazione del Piano.

6 D – Anche per i motivi evidenziati al punto precedente il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani non può avere al momento nessuna valenza giuridica, che invece la S.V. ha inteso dargli.

A quest'ultimo riguardo nelle premesse del nulla osta di cui all'oggetto è riportato che *«a tal proposito, con prot. 3386 del 14 giugno 2018, questo Ente ha inviato un quesito alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità»*: dal momento che la richiesta di rilascio di nulla osta è stata presentata quasi due settimane dopo, stupisce che la S.V. abbia sentito prima ancora il bisogno di sapere l'esatta individuazione sul territorio delle zone “A” e delle zone “B” ai fini di una corretta applicazione delle “misure di salvaguardia”.

Stupisce ancor di più che la S.V. non abbia ritenuto opportuno aspettare la risposta al quesito della Regione Lazio, *«anticipando che l'Ente nel frattempo agirà classificando le zone: Zone di riserva generale in Zona A e zone di protezione e di promozione economica e sociale in Zona B»*.

Si ribadisce che le zone così come definite dal 4° comma dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1997 sono le zone "A" «*di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione*» e le "zone "B" «*di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinta da maggior grado di antropizzazione*» e non certo quelle che la S.V. ha come sopra classificato, equiparandole alla zonizzazione del Piano di Assetto adottato il 21 maggio 2009: un'operazione di questo genere è viziata di legittimità perché il Piano di Assetto con le sue Norme Tecniche di Attuazione viene approvato temporalmente dopo e chiude il regime di "misure di salvaguardia" sostituendole proprio con le Norme del Piano.

6 E – Nelle premesse del nulla osta di cui all'oggetto viene «**CONSIDERATO che l'intervento ricade in "Zona di (Protezione) paesaggio intracalderico", del Piano del Parco e quindi in zona B come definita dall'art. 7 comma 4 delle L.R. 29/97**».

Nell'equiparare le zone "A" e "B" alla zonizzazione del Piano di Assetto la S.V. incorre per di più in una estrema contraddizione perché - se veramente vigessero le sue "norme transitorie di salvaguardia" – quelle relative alle zone di protezione, così come definite dal n. 3) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997, vietano nuove costruzioni dal momento che consentono la realizzazione soltanto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo.

7 – Quand'anche fosse corretta la classificazione a zona "B" dei terreni interessati dal programma integrato di intervento, le rispettive "misure di salvaguardia" sarebbero quelle dettate dal 5° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1997, che dispongono che «**all'interno delle zone B previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate**».

Le "previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi" cui fanno riferimento sono quelle del P.R.G. del Comune di Monte Compatri che risultavano alla data del 25 novembre 1997 di entrata in vigore della legge n. 29/1997 e quindi di destinazione a zona C2 di espansione "area edificabile" e in parte a zona a "verde pubblico", con edificabilità residenziale per 4.240 mc. circa soggetta a previa approvazione di Piano Particolareggiato (cosiddetto "Molara") e non certo a programma integrato di intervento in variante sia del P.R.G. che del Piano Particolareggiato "Molara", per la variazione da verde pubblico a residenziale della porzione di 2.700 mq. e per la realizzazione di un complesso residenziale commerciale composto da due fabbricati della consistenza complessiva di mc. 5.157,91.

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA


Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

Una “Variante” del genere al P.R.G. del Comune di Monte Compatri adottata dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 29/1997, peraltro tuttora *in itinere*, non può scavalcare le “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli Romani che verrebbero del tutto eluse se venissero illecitamente consentite le maggiori cubature che si vorrebbero realizzare.

In considerazione di tutte le suddette osservazioni relative alle lacune istruttorie, agli errori formali e sostanziali e soprattutto ai vizi di legittimità rilevabili nel provvedimento, si chiede alla S.V. di valutare l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’annullamento del nulla osta di cui all’oggetto nell’esercizio del potere di autotutela, motivandone in modo esauriente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, nel rispetto di quanto prescrive l’art. 3 della legge n. 241/1990, con la finalità dichiarata di rigettare tutte le eventuali censure portate in un ricorso al TAR per impugnare l’annullamento in autotutela del nulla osta di cui all’oggetto.

Si rimane in attesa di un riscontro scritto, anche per via telematica, che si richiede ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.



Roma, 20 dicembre 2018